



**CITTA' DI ALESSANO**

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI  
POLIZIA URBANA**

**Approvato con deliberazione  
C.C. n. 18 del 3.5.1999**

**Modificato con deliberazione  
C.C. n. 30 del 19.6.2000**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

### **Capitolo I - Principi generali**

**Art. 1 - *Disciplina della polizia urbana*** – 1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari municipali e dagli addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

**Art. 2 - *Vigilanza sulla osservanza delle norme di polizia urbana*** – 1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al corpo di polizia municipale.

2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

3. Potranno accedere nelle private abitazioni solo allo scopo di accertare violazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'autorità, osservando le disposizioni previste dal Codice di procedura penale.

4. Il sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dipendenti dove esistano alimenti o bevande destinate al consumo ed alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose oggetto di violazione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle autorità

5. Le spese, che a tale scopo si sostengono, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la violazione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

**Art. 3 - *Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni e licenze previste dal presente regolamento*** – 1. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla-osta e permessi rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- 1) personalmente al titolare;
- 2) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

3) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data:

4) con facoltà dell'amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni; di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

2. Le relative domande dovranno essere redatte in carta legale.

## **Capitolo II - Disciplina del suolo pubblico**

**Art. 4 - Occupazione del suolo pubblico** – 1. Salvo quanto è disposto dal regolamento, al quale si rinvia, e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'amministrazione comunale.

2. Le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; tutte le altre sono considerate temporanee.

3. Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per motivi di pubblico interesse.

**Art. 5 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sul suolo pubblico** – 1. Chiunque effettui lavori od esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti norme di legge sulla tutela delle strade e sulla circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di mt. 1,70.

2. Al calar del sole, tali sbarramenti e segnalazioni devono essere illuminati con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

3. E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

**Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci** – 1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

3. Ad ogni operazione ultimata, il suolo pubblico deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni anche a terzi.

**Art. 7 - Scarico di rottami e di detriti** – 1.E' vietato scaricare rottami e detriti di qualunque genere se non nei luoghi espressamente stabiliti dall'autorità comunale, individuabili con appositi cartelli indicatori.

2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie cittadine di materiali provenienti da demolizione o da scavi di qualsiasi tipo dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti, disseminazioni e polverio.

**Art. 8 - Collocamento di padiglioni, tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico** – 1.L'autorizzazione ad occupare marciapiedi o banchine con padiglioni, tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo e le condizioni di occupazione.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

4. Comunque, sui marciapiedi o sulle banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza.

5. L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

6. I padiglioni da installare avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e tenuti in condizioni tali da garantire la necessaria sicurezza.

7. I tavolini devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

8. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

**Art. 9 - Installazione di tende** – 1.Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

2. Per quelle dei piani superiori la sporgenza dal marciapiede non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso.

5. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

6. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

7. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

**Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa** – 1.Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di cartelli, insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, nonché sorgenti

luminose ed infissi in genere, visibili da veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colore o ubicazione possano, a giudizio dell'amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

2. E' inoltre vietata la esposizione di sorgenti luminose che possano provocare abbagliamento.

3. L'installazione di vetrine e simili, nonché di sostegni di qualsiasi genere per insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è sempre subordinata ad apposita autorizzazione dell'autorità comunale.

4. Non potrà, comunque, essere consentita l'installazione di vetrine qualora questa dovesse comportare la riduzione dei marciapiedi e delle banchine ad una larghezza inferiore a mt. 1,20.

5. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e gli oggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse, situate ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

6. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di apposita concessione, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione *in pristino*, con le modifiche rese necessarie dalle eventuali nuove condizioni del piano stradale, a complete loro spese ed a loro rischio e pericolo.

**Art. 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi** – 1. Salvo quanto stabilito dal regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per esposizione temporanea di merci, derrate, ecc., all'esterno di negozi, possono essere rilasciate a condizione che non arrechino intralcio al movimento dei pedoni o danni.

2. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

3. In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 11 del presente regolamento, non potrà comunque essere consentita tale esposizione qualora questa dovesse comportare la riduzione dei marciapiedi e delle banchine ad una larghezza inferiore a mt. 1,20.

4. Non è permessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

5. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

**Art. 12 - Audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche** – 1. Ferme restando le disposizioni del vigente T.U. delle leggi di P.S. e del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa attribuita ai comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 circa il rilascio delle licenze per tenere audizioni, proiezioni, spettacoli e trattenimenti in genere su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, tribune e strutture similari per feste, giochi, rappresentazioni, ecc., se non dietro specifica autorizzazione dell'autorità comunale.

**Art. 13 - Installazione di chioschi ed edicole** – 1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non

può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della commissione edilizia.

2. In nessun caso sarà rilasciata concessione per installazione ad una distanza inferiore a mt. 8 dagli incroci, a mt. 10 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

3. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

**Art. 14 - Fiere e mercati** – 1. Le fiere ed i mercati saranno tenuti nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò appositamente destinati dal consiglio comunale.

2. La presentazione delle istanze ed il rilascio delle relative concessioni alla occupazione del suolo pubblico, nonché le modalità di svolgimento di tali fiere e mercati sono assoggettati alla normativa prevista dall'apposito regolamento comunale ed alle condizioni previste dai precedenti articoli del presente regolamento.

**Art. 15 - Commercio su aree pubbliche** – 1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e può essere svolto:

a) su aree date in concessione, per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

**Art. 16 - Mercati di gente d'affari** – 1. I commercianti, negozianti, produttori o gente d'affari in genere che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in loco e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

**Art. 17 - Divieto di giochi sul suolo pubblico** – 1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità.

2. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico, l'uso dei pattini ed altri attrezzi simili e di trampoli e scivolare, con o senza pattini, su terreno coperto di ghiaccio o neve.

3. E' vietato, anche, lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

**Art. 18 - Collocamento di condutture, cavi e tubazioni** – 1. Il collocamento di condutture dell'energia elettrica, del gas e delle linee telefoniche, nonché l'impianto di cavi e tubazioni in genere, comprese le eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessarie, sono concessi a seguito di regolare domanda ed in ossequio alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali vigenti ed alle eventuali disposizioni deliberate dal consiglio comunale che saranno comunque indicate nel relativo atto di concessione, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici nonché per riparazione degli edifici privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

3. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

4. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il periodo di tempo previsto.

5. Gli stessi concessionari dovranno, altresì, concordare con il comando di polizia municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali condutture, cavi, e tubazioni; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del comune il personale ed il materiale necessario, a proprie spese.

### **Capitolo III - Pulizia e decoro dell'abitato**

**Art. 19 - Disposizioni generali** – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione o di risulta e qualsiasi altro materiale che ingombri, occupi od insudici il suolo pubblico.

**Art. 20 - Obblighi per gli esercenti di bar e gelaterie** – 1. E' proibito agli esercenti di bar, caffè, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

**Art. 21 - Obblighi per gli ambulanti** – 1. E' proibito ai venditori ambulanti di prodotti alimentari e simili o di qualsiasi altro tipo di merce, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od attività.

**Art. 22 - Obblighi per i gestori di negozi e botteghe** – 1. E' proibito ai titolari di negozi, botteghe, bar e simili esistenti a piano terreno, di versare sulla pavimentazione dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

**Art. 23 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale** – 1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

**Art. 24 - Trasporto di materiale di facile dispersione** – 1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei, in modo che non venga disperso sul suolo pubblico.

2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, venga a cadere su suolo pubblico materiale di qualunque specie, questo dovrà essere immediatamente rimosso, a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci, dagli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

**Art. 25 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul suolo pubblico** – 1. E' vietato effettuare la lavatura di veicoli, carri e simili sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico.

2. E' pure vietato effettuare le riparazioni dei veicoli, carri e simili sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico; salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

**Art. 26 - Divieto di spandimento di acque** – 1. E' vietato lo spandimento di acque sporche di qualsiasi provenienza (case di abitazione, esercizi, laboratori, industrie, ecc.) sul suolo pubblico.

2. E' assolutamente vietato lo scarico di liquidi e acque di rifiuto nelle acque pubbliche, nei canali e nelle fognature se non si è avuta la prescritta autorizzazione.

**Art. 27 - Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico** – 1. E' vietato lavorare sulle porte delle case, delle botteghe, dei magazzini e degli opifici artigianali ed industriali e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva apposita autorizzazione dell'autorità comunale.

**Art. 28- Divieto di lancio o getto di foglietti, opuscoli o volantini** – 1. E' vietato nelle strade, piazze, spazi ed aree pubbliche o, comunque, aperti al pubblico il lancio o getto di foglietti, opuscoli o volantini ed altri simili oggetti che, pertanto, potranno essere solo distribuiti o consegnati a mano.

**Art. 29 - Divieto di segatura e spaccatura della legna** – 1. E' vietato segare e spaccare la legna sul suolo pubblico.

**Art. 30 - Sgombero della neve** – 1. I proprietari ed i conduttori di case, negozi ed esercizi in genere hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, per l'intera loro larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili, non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

3. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

**Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali** – 1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. Salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie e dal regolamento comunale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali, da cortile o da stalla; come pure è vietato tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, i suddetti animali con o senza gabbione.

4. Eventuale transito nell'abitato di gruppi di animali potrà essere effettuato solo sotto adeguata scorta e custodia, e previa autorizzazione del sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere, le modalità e le cautele da adottare.

5. I cani potranno circolare solo se tenuti al guinzaglio.

**Art. 32 - Manutenzione degli edifici** – 1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno. In modo particolare dovrà essere curata la manutenzione delle inferriate dei giardini e di qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al periodico restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, anche ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'autorità comunale.

2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e delle denominazioni delle vie e piazze.

3. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

4. E' vietato apporre o disegnare, su muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti e gli edifici pubblici.

5. Il sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione, a spese del trasgressore.

**Art. 33 - Collocamento di cartelloni ed iscrizioni** – 1. Salve le norme del regolamento edilizio e del regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e del rispetto

all'arte od alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'amministrazione comunale.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

3. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

4. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

**Art. 34 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative** – 1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

**Art. 35 - Ornamento esterno ai fabbricati** – 1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per i terzi.

2. Nell'inaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri o sulle abitazioni sottostanti; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

**Art. 36 - Depositi su proprietà privata** – 1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro cittadino.

**Art. 37 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni** – 1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e dai recinti privati.

2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

**Art. 38 - Spolveramento di panni e tappeti** – 1. È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri simili oggetti.

2. Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato solo dalle ore 8 alle ore 10.

3. È rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri simili oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

4. Le operazioni, che sono consentite dal presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

**Art. 39 - Manifesti, scritte, disegni e stampati** – 1. Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dagli spazi appositamente stabiliti.

2. E', altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine e concessione della competente autorità.

3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone, oppure siano contrari al generale sentimento morale.

**Art. 40 - Decenza pubblica e personale** – 1. In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi e bestemmiare.

2. E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo devono essere muniti di appositi servizi igienici, costruiti come sarà determinato caso per caso.

3. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti ed arredi che vi si trovano.

4. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver messo gli abiti completamente in ordine.

**Art. 41 - Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità** – 1. E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

**Art. 42 - Bestie macellate** – 1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

**Art. 43 - Pattumiere e recipienti con rifiuti** – 1. E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici od immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

2. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie potranno essere collocati presso gli accessi agli edifici, sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi a cura dell'amministrazione comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del sindaco, ed i recipienti stessi dovranno essere ritirati subito dopo il passaggio suddetto e non oltre 30 minuti dopo.

**Art. 44 - Viali e giardini pubblici** – 1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio;

b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine in maniera sconveniente;

c) guastare o sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

e) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;

f) svolgere competizioni sportive.

2. È consentito ai bambini l'uso di tricicli, di piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini ed altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, si applicano anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze cittadine.

**Art. 45 - Vasche e fontane** – 1.E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, botti, indumenti e simili.

**Art. 46 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse** – 1.E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

#### **Capitolo IV - Quietè pubblica**

**Art. 47 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie** – 1.Chi esercita un mestiere, un'arte od industria nel centro abitato deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

2. Per l'esercizio di arti, mestieri ed attività che producono rumori molesti ed incomodi (seghe, pialle elettriche, motori a scoppio, martelli pneumatici, ecc.) deve essere osservato il seguente orario lavorativo:

a) periodo dal 1° Giugno – al 31 Agosto: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

b) periodo dal 1° Settembre – al 31 Maggio: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

c) lavori edili - periodo 1° Giugno - 31 Agosto: dalle ore 6,30 alle ore 15,00; periodo 1° Settembre - 31 Maggio: dalle ore 7,00 alle ore 15,30.

3. Il sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

4. I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del sindaco, perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

5. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi e dei mestieri stessi.

**Art. 48 - Impianti di macchinari** – 1.L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate

vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale.

2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

3. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala da 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

5. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

7. Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazione o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

8. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

9. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune od a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

10. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

11. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

12. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

13. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

**Art. 49 - Funzionamento di motori in abitazioni** – 1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico che producono rumore e vibrazioni di limitata entità come lucidatori, battitappeti, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili non prima delle ore 7,30 e non dopo le ore 21 dal 1° aprile al 30 settembre, e non prima delle ore 8 e non dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 30 marzo.

2. L'autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al terzo comma dell'art. 47.

3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nel centro abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori fastidiosi.

**Art. 50 - Rumori in abitazioni** – 1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

**Art. 51 - Uso di strumenti sonori** – 1. In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2. In ogni caso, il sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

**Art. 52 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori** – 1. Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, nel centro abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato comunque in modo tale da attutirne quanto più possibile il rumore.

**Art. 53 - Venditori e suonatori ambulanti** – 1. I venditori ed i suonatori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovaghi, muniti delle necessarie rispettive autorizzazioni o licenze ed in regola con il pagamento della dovuta imposta comunale sulla pubblicità, potranno reclamizzare, a nuda voce od a mezzo di apparecchi amplificatori, le loro merci o la loro attività, nel centro abitato, soltanto nel seguente orario e, comunque, con tono o volume tali da non recare molestia o disturbo:

a) periodo dal 1° aprile - al 30 settembre: dalle ore 07,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00;

b) periodo dal 1° ottobre - al 30 marzo: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

2. Tale tipo di reclame non potrà essere comunque esercitata nei pressi delle scuole, delle chiese, degli ospedali, delle caserme, degli uffici pubblici od in altri luoghi dove si possa costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

3. I venditori ed i suonatori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovaghi non potranno soffermarsi nello stesso posto per più di quindici minuti e sostare successivamente a meno di cento metri dalla sosta precedente; essi dovranno sottostare, in ogni caso, alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.

**Art. 54 - Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze** – 1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze, tanto di giorno che di notte.

**Art. 55 - Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica** – 1. È vietata, nel centro abitato del comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

2. Nel caso sopraddetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare e contestare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato, con le particolari modalità prescritte dal servizio veterinario della competente A.S.L.

**Art. 56 - Sale da ballo, cinema e ritrovi** – 1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

**Art. 57 - Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi** – 1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke-box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:

- a) al mattino: dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;
- b) nel pomeriggio: dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00.

2. Il suono di tali apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

3. L'uso degli stessi apparecchi, nei bar e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa.

## **Capitolo V - Norme di sicurezza nell'abitato**

**Art. 58 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili** – 1. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni di legge, regolamento e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a munirsi di licenza.

3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

4. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e, così pure, nel caso in cui le eventuali opere o provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

**Art. 59 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili** – 1. I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma i depositi e magazzini superanti i mq. 1.000 dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

3. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche all'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

**Art. 60 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici** – 1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. Sono vietati gli ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili.

3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

4. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

5. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

6. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

7. Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il sindaco riterrà di dover ingiungere.

**Art. 61 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili** – 1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il sindaco riterrà di dover prescrivere.

**Art. 62 - Fucine e forni** – 1. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

2. I forni di panetteria, pasticceria e per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno in argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

3. Non si possono attivare forni o fucine, senza licenza del sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

**Art. 63 - *Uso di fiamma libera*** – 1. E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

**Art. 64 - *Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali*** – 1. Nel centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari, in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

**Art. 65 - *Mine*** – 1. Salvo quando si dispone nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione alsindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

**Art. 66 - *Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio*** – 1. Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo di guardia dei vigili del fuoco.

2. Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

3. La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al comandante dei vigili anzidetti, od a chi ne fa le veci, e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali soccorritori.

4. E' obbligo di ognuno mettere a disposizione dell'autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

5. I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi o fontane.

**Art. 67 - *Animali pericolosi e cani*** – 1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con le necessarie precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo, comunque, l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

2. I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

3. I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino.

4. I cani di alta taglia in genere, devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio.

5. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del servizio veterinario della competente A.U.S.L.

6. Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione.

7. Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., anche se domesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

**Art. 68 - Strumenti da taglio** – 1. È vietato attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

**Art. 69 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi** – 1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

**Art. 70 - Trasporto di acque gassate e di seltz** – 1. I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti e, comunque, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture, per qualsiasi motivo, dei contenitori.

**Art. 71 - Protezione da schegge** – 1. Gli scalpelli, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

**Art. 72 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici** – 1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsiasi materiale.

2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

**Art. 73 - Manutenzione di aree di pubblico transito** – 1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

**Art. 74 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione** – 1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

2. Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e, durante la notte, si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico comunale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi tipo di materiale.

3. Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

**Art. 75 - Materiali di demolizione** – 1. E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto del sindaco che stabilirà, di volta in volta, le necessarie cautele.

**Art. 76 - Insegne, persiane, vetrate di finestre** – 1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

**Art. 77 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili** – 1. I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o qualsiasi materiale.

**Art. 78 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive** – 1. Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasioni di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, tanto se eretti su suolo pubblico che privato, devono essere, prima dell'utilizzo, collaudate dalla competente commissione tecnica di vigilanza.

## **Capitolo VI - Cortei, processioni e manifestazioni**

**Art. 79 - Cortei funebri** – 1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il cimitero od il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2. Durante i cortei funebri è vietato spargere sulla pubblica via fiori od altro.

**Art. 80 - Processioni e manifestazioni** – 1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il comando di polizia municipale e comunque non incontrastato con la segnaletica vigente nel comune.

## Capitolo VII - Sanzioni

**Art. 81 - Accertamento delle violazioni e relative sanzioni** – 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Tali violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di L. 100.000 (centomila), ad un massimo di £. 1.000.000 (unmilione), a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito.

3. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 82 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio** – 1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

**Art. 83 - Sequestro e custodia di cose** – 1. Gli ufficiali e gli agenti di cui all'articolo 81, all'atto di accertare la violazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione stessa.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

**Art. 84 - Sospensione della licenza** – 1. Indipendente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

## Capitolo VIII - Disposizione transitoria

**Art. 85 - *Entrata in vigore*** – 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.